

N. _____

OGGETTO: Contratto individuale di lavoro per il conferimento di Incarico di natura professionale di alta specializzazione di "Chirurgia mininvasiva in ginecologia" ai sensi degli articoli 27 e 28 del CCN. della Dirigenza Medica e Veterinaria del 08.06.2000.

L'anno duemila _____, addì _____ del mese di _____, in Oristano presso la Sede Legale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 5,

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale N. 5, corrente in Oristano, con Sede Legale in Via Carducci n. 35, Codice Fiscale e Partita IVA n. 00681110953, rappresentata dalla Dott.ssa Maria Giovanna Porcu, nata Macomer il 29.03.1966 in qualità di Commissario Straordinario dell'Azienda medesima presso la cui sede è elettivamente domiciliato per la carica ricoperta, non in proprio ma in nome e per conto della predetta Azienda,

E

Il Dott. Antonio Campiglio nato a Tradate il 11/01/1960, residente a Oristano Via Simeto 26, - Codice Fiscale CMP NTN 60A11 L319N,

PREMESSO

- che con deliberazione del Commissario Straordinario n. _____ del _____ è stato conferito alla Dott. Antonio Campiglio l'incarico di natura professionale di Alta specializzazione di "Chirurgia mininvasiva in ginecologia" afferente alla struttura Complessa Ostetricia e Ginecologia PO Oristano - Dipartimento di Cure Chirurgiche;

- che il presente contratto è costitutivo dell'incarico a tempo determinato tra l'Azienda 5 di Oristano e il Dott. Antonio Campiglio;

tutto ciò premesso, tra le parti suindicate, previa conferma e ratifica della narrativa che precede, la quale costituisce parte integrante del presente contratto, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

OGGETTO DEL CONTRATTO

Oggetto del presente contratto è, secondo quanto disposto con deliberazione del Commissario Straordinario n. _____ del _____, il conferimento al Dott. Antonio Campiglio, come sopra generalizzata, dirigente Medico a tempo indeterminato presso la struttura Complessa Ostetricia e Ginecologia PO Oristano, dell'incarico professionale di "Chirurgia mininvasiva in ginecologia".

ART. 2

DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

Ai sensi della deliberazione n. _____ del _____, l'incarico ha durata di tre anni a decorrere dal _____, con facoltà di rinnovo.

Il rinnovo sarà disposto, con provvedimento motivato, dal Direttore Generale, previa verifica sulle attività svolte e sul conseguimento degli obiettivi affidati e delle risorse attribuite.

E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 32, della Legge n. 122/2010.

ART. 3 ORARIO DI LAVORO E FUNZIONI

Il Dott. Antonio Campiglio è tenuto a prestare la propria attività per n. 38 ore settimanali. Avrà comunque l'obbligo di essere a disposizione oltre l'orario di servizio per cause connesse all'espletamento delle funzioni affidate ove ricorrano oggettive esigenze di urgenza e necessità.

Le attribuzioni corrispondenti alla posizione funzionale riconosciuta, sono quelle previste dall'Atto Aziendale, dai regolamenti correlati e dai relativi Contratti nazionali di lavoro, con la espressa previsione che tra le funzioni rientra comunque lo svolgimento di compiti complementari e strumentali al raggiungimento degli obiettivi che sono stati affidati al Dirigente.

ART. 4

INCOMPATIBILITA'

Il Dott. Antonio Campiglio si impegna a svolgere a tempo pieno a favore dell'Azienda, le funzioni di dirigente titolare dell'incarico professionale di "Chirurgia mininvasiva in ginecologia", nonché, ogni altra attività e funzione disciplinata da atti di gestione e programmazione emanati dal Direttore Generale di questa Azienda sanitaria nell'ambito delle predette funzioni e competenze.

L'incarico conferito è incompatibile con ogni altra forma di lavoro, dipendente o convenzionato con altre strutture pubbliche o private, a tempo determinato o indeterminato, e ciò a prescindere dalla sussistenza di attività in concorrenza con gli interessi dell'Azienda che sono esplicitamente vietate. Il Dott. Antonio Campiglio è tenuto a comunicare le attività di lavoro, anche se rese a titolo gratuito, svolte al di fuori del rapporto d'impiego.

E' fatta salva la possibilità di esercizio dell'attività libero professionale e delle consulenze autorizzate in base a quanto previsto dai relativi regolamenti aziendali.

ART. 5

SEDE DI SERVIZIO

la sede di lavoro è individuata presso l'U.O. di Ostetricia e Ginecologia PO Oristano. L'Azienda si riserva di disporre una diversa assegnazione, per motivate esigenze di servizio, presso altre strutture operative dell'Azienda medesima.

ART. 6

TRATTAMENTO ECONOMICO, ASSISTENZIALE E PREVIDENZIALE

Al Dott. Antonio Campiglio si applicano gli istituti normativi in ordine al trattamento economico assistenziale e previdenziale previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale dell'area della dirigenza medico-veterinaria, vigenti nel periodo di durata del presente contratto di lavoro. Il trattamento economico è quello previsto dalla scheda di inquadramento, che sarà sottoscritta dalle parti e farà parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 7

CODICE DI COMPORTAMENTO

Il Dott. Antonio Campiglio si impegna nei confronti dell'Azienda alla scrupolosa osservanza del codice di comportamento dei dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche di cui al Decreto del Ministro per la Funzione Pubblica del 28.11.2000, ferme restando le disposizioni riguardanti la

responsabilità penale, civile ed amministrativa dei pubblici dipendenti. Detto documento è consegnato al dipendente che ne accusa ricevuta con la sottoscrizione del presente contratto. Il Direttore della struttura alla quale è assegnato il Dott. Antonio Campiglio è responsabile dell'osservanza delle norme del codice di comportamento.

ART. 8

RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE E SEGRETO D'UFFICIO

Il Dott. Antonio Campiglio opererà, con specifici ambiti di autonomia, in collaborazione con il Direttore della Struttura di appartenenza. Il medesimo risponderà del raggiungimento degli obiettivi assegnati, della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite, nonché, dell'imparzialità e buon andamento della propria attività. Il Dott. Antonio Campiglio fermo restando il rispetto delle norme di cui alla Legge 241/90 e succ. mod. ed alla Legge 196/2003, è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni o comunicazioni relative a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio quando da ciò possa derivare un danno o un ingiusto vantaggio a di terzi.

Nell'ambito del dovere generale di lealtà nei confronti dell'Azienda sanitaria, il Dott. Antonio Campiglio è tenuto al rispetto rigoroso delle disposizioni impartitegli sulle modalità e sui criteri gestionali dell'unità operativa.

ART. 9

FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto è competente, in via esclusiva il Foro di Oristano.

ART. 10

NORME DI RINVIO

Il presente contratto individuale di lavoro è regolato, anche per le cause di risoluzione, dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la Dirigenza Medica e Veterinaria del 05.12.1996, del 08.06.2000 e del 03.11.2005, entra immediatamente in vigore e non è assoggettato a imposta di bollo, né a particolari registrazioni. 2. Per tutto quanto non espressamente specificato negli articoli precedenti si intendono richiamati tanto il vigente C.C.N.L. sopra citato quanto le norme che regolano il rapporto di lavoro del personale della Dirigenza Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Dirigente Medico

Dott. Antonio Campiglio

Per l'Azienda

Il Commissario Straordinario

Dott.ssa Maria Giovanna Porcu

il Direttore Servizio Amministrazione del Personale
dott. Marco Biagini